

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del TFUE e delle norme che disciplinano la sua attuazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a, TFUE, dell'articolo 109 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 651/2014, nonché dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589.

- La convenuta riterrebbe che, in relazione agli aiuti disciplinati dal regolamento n. 651/2014, il suo sindacato sarebbe limitato alla verifica delle condizioni per l'esenzione ai sensi di tale regolamento. Questa interpretazione sarebbe erranea in diritto, in quanto, secondo la giurisprudenza dei giudici dell'Unione, dal rispetto delle condizioni di cui al regolamento n. 651/2014 conseguirebbe solo il primato della presunzione di compatibilità rispetto all'esame specifico del singolo caso. Tale primato verrebbe meno nei casi, come quello di specie, in cui prima facie l'aiuto appaia particolarmente rilevante sotto il profilo delle sue conseguenze sulla concorrenza. In queste ipotesi la convenuta sarebbe autorizzata a svolgere una valutazione di tipo individuale, al di fuori dell'ambito del regolamento n. 651/2014, facendo applicazione del diritto primario e dei principi generali del diritto dell'Unione. Non avendo esercitato tale potere discrezionale, la convenuta avrebbe violato l'articolo 107, paragrafo 3, lettera a, TFUE.
- Inoltre, la convenuta avrebbe violato l'articolo 109 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 651/2014, dal momento che avrebbe applicato tale regolamento retroattivamente al presente caso, nonostante non fossero soddisfatte le relative condizioni. L'aiuto costituirebbe un aiuto ad hoc concesso a una grande impresa. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a, del regolamento n. 651/2014, l'effetto di incentivazione di tali aiuti sarebbe soggetto a requisiti particolarmente stringenti. Non sarebbe stata fornita la prova necessaria che le autorità slovacche, prima di concedere l'aiuto, abbiano verificato il rispetto dei detti requisiti sulla base della documentazione della beneficiaria.

Infine, la convenuta avrebbe violato l'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589, non avendo avviato il procedimento d'indagine formale. Durante il procedimento d'indagine, durato più di tre anni e mezzo, la convenuta avrebbe verificato la qualità di PMI della beneficiaria, attribuita dalla convenuta stessa, solo in modo insufficiente e incompleto. Inoltre, nell'ambito di un colloquio la convenuta avrebbe manifestato espressamente l'esistenza di difficoltà quanto alla valutazione se si trattasse di un aiuto concesso in base ad un regime di aiuti oppure di un aiuto ad hoc. La convenuta avrebbe potuto lasciare tale questione irrisolta solo se avesse verificato in modo sufficiente la qualità di PMI della beneficiaria e l'avesse correttamente affermata. Tuttavia, ciò non sarebbe avvenuto. Inoltre, solo nella decisione impugnata la convenuta avrebbe riconosciuto che non sussisterebbe alcuna compatibilità ai sensi del regolamento n. 800/2008 ⁽³⁾, dopo aver sostenuto il contrario per diversi anni.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU 2008, L 214, pag. 3).

**Ricorso proposto il 15 novembre 2017 — Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine
Bretagne-ouest (port de Brest) / Commissione**

(Causa T-754/17)

(2018/C 042/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) (Brest, Francia)
(rappresentanti: J. Vanden Eynde e E. Wauters, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e, di conseguenza, annullare la decisione della Commissione recante il riferimento: C(2017) 5176 final relativa al regime di aiuti n. SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) al quale la Francia ha dato esecuzione — Tassazione dei porti in Francia;
- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

- conseguentemente, annullare la decisione della Commissione europea che qualifica come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno il fatto che le attività economiche della Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest non siano soggette all'imposta sulle società;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, in quanto il procedimento di ricorso nella causa T-39/17, Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Commissione, introdotto dalla ricorrente in merito al diritto d'accesso al fascicolo amministrativo, è tuttora pendente. Pertanto, poiché la Commissione si sarebbe basata su documenti essenziali per determinare i motivi addebitati alla ricorrente senza tuttavia comunicarglieli e ciò, nonostante le numerose richieste di quest'ultima, la decisione di esaminare simili documenti dovrebbe risultare illegittima.
2. Secondo motivo, vertente sull'errore di valutazione circa la qualificazione delle operazioni effettuate dal porto di Brest. Tale motivo si suddivide in due parti:
 - Prima parte, relativa all'affermazione secondo la quale le attività del porto di Brest costituiscono servizi di interesse generale. La ricorrente ritiene, in una simile circostanza, che l'esenzione dall'imposta sulle società non possa essere contestata dalla convenuta se non dimostrando che si tratti di un aiuto di Stato applicato ad un'attività soggetta alle norme di concorrenza.
 - Seconda parte, dedotta in via subordinata, secondo la quale, se le attività portuarie non costituissero servizi di interesse generale, le stesse costituirebbero nondimeno servizi economici di interesse generale che, nel rispetto delle norme dell'Unione, possono essere sovvenzionate anche mediante misure fiscali. La ricorrente considera che, in tal caso, non si dovrebbe ritenere che le regole di concorrenza si applichino alla fattispecie in esame.
3. Terzo motivo, vertente sull'assenza di motivazione e sull'errore manifesto di valutazione circa la qualificazione da parte della Commissione della misura di cui trattasi come aiuto di Stato. Tale motivo si suddivide in due parti.
 - Prima parte, con la quale la ricorrente considera che la deroga all'applicazione di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 93 TFUE che dispone che sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.
 - Seconda parte, vertente sull'errore manifesto di valutazione e sulla carenza di motivazione circa l'applicazione dell'articolo 107 TFUE. Da un lato, la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata poiché non conterrebbe nessun elemento idoneo a stabilire e dimostrare come il regime d'aiuto in questione incida, o potrebbe incidere, sugli scambi tra gli Stati membri per quanto riguarda i porti francesi e, più in particolare, il porto di Brest. Dall'altro lato, la decisione sarebbe inficiata da un manifesto errore di valutazione poiché qualifica come aiuto di Stato la misura di cui beneficia il porto di Brest nonostante non ricorra la condizione relativa al pregiudizio degli scambi.

Ricorso proposto il 30 novembre 2017 — u/EUIPO — United Wineries/EUIPO — Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)

(Causa T-779/17)

(2018/C 042/45)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: United Wineries, SA (Cenicero, Spagna) (rappresentante: avv. J. Oria Sousa-Montes)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)